



COMUNE DI SARACENA

Provincia di Cosenza

COPIA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 102 del 13-12-2021

Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

L'anno **duemilaventuno** addì **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore **14:00**, in modalità telematica, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti :

RUSSO RENZO	SINDACO	P
DIANA BIAGIO	VICE SINDACO	P
FERRARA ADELINA	ASSESSORE	P
PROPATO ROSANNA	ASSESSORE	A
GAGLIARDI FRANCO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Viviana STRATICO', con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Renzo RUSSO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in ordine alla Regolarità Tecnica- Settore I° Affari Generali si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li 09.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Esterpaola LICURSI

In ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: **NON DOVUTO**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, in base al quale:

“A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”;

VISTO altresì l'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 che consente, comunque, agli Enti, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

EVIDENZIATO CHE l'accordo può concludersi anche dopo l'approvazione della graduatoria come chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria - deliberazione n. 124 del 03/10/2013 – purché le Amministrazioni interessate raggiungono l'accordo prima dell'utilizzazione della graduatoria, in quanto ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle citate disposizioni, non è tanto (e non è solo) la data in cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “accordo”, quanto piuttosto che l' “accordo” stesso si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle regole di “concorsualità” per l'accesso ai pubblici uffici;

CONSIDERATO CHE, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il reclutamento di nuovo personale mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione anche in considerazione del fatto che, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, l'utilizzo di graduatorie vigenti è funzionale all'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011; Consiglio di Stato n. 4329/2012 e n. 6560/2012);

RICHIAMATO il parere formulato dal Ministero dell'Interno in data 3 aprile 2009, il quale precisa, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, «per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura

dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

VISTO l'art. 14, comma 14 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Spending Review), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che consente alle amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, di effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che testualmente recita:

“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”.

RICHIAMATA altresì la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che impone alle Pubbliche Amministrazioni che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, di attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, ricorrendo, in mancanza, a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

CONSIDERATO CHE la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

RITENUTO che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari in materia, consentono ai Comuni interessati di realizzare economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, riducendo contestualmente i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche ed offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da una qualsiasi amministrazione, anziché dalla sola Amministrazione che ha bandito il concorso;

RITENUTO pertanto, di avvalersi della possibilità di utilizzare le graduatorie in corso di validità approvate da altre amministrazioni a seguito di procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato e profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune di Gavignano non abbia proprie graduatorie in corso di validità;

RILEVATO CHE la scelta dell'Amministrazione di avvalersi della graduatoria di un concorso espletato da altra Amministrazione ha natura discrezionale (v. TAR Lazio Sez. III[^] sent. n°9708/2004) e soggiace pertanto alle stesse regole e limitazioni generali che valgono per ogni altra scelta discrezionale, ad iniziare dal rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza fissati dall'art. 97 della Carta Costituzionale, principi che, con riferimento all'accesso ai pubblici impieghi, trovano una loro ancor più puntuale specificazione nella regola della “concorsualità” (ex art. 97, comma 3, Cost.), teleologicamente e funzionalmente rivolta alla selezione del maggior numero possibile di candidati – posti in condizione di parità – per la scelta dei migliori, ovvero dei candidati più meritevoli e professionalmente dotati;

RICHIAMATO il parere espresso in merito dall'ANCI secondo cui:

“L'esigenza di imparzialità impone all'ente di predeterminare i criteri di scelta anche nel caso, ed anzi soprattutto nel caso, in cui si provveda a stipulare la convenzione successivamente all'approvazione della graduatoria. In tal senso la costante giurisprudenza che, appunto, considera presupposto fondamentale, per evitare scelte discrezionali che potrebbero invalidare la procedura, la predeterminazione dei parametri di utilizzo delle graduatorie nel regolamento di organizzazione, specialmente con riguardo ai criteri di individuazione degli enti da interpellare (numero e ordine). La prassi e la giurisprudenza, invece, non stabiliscono particolari vincoli in ordine ai criteri di scelta che il comune può adottare per individuare concretamente l'ente con cui convenzionarsi.

In sintesi, per quanto detto, con il proprio regolamento il comune dovrà prevedere l'utilizzo delle graduatorie di altri enti tra le modalità assunzionali e fissare i criteri di scelta della P.A con cui accordarsi, rispettando in tale ambito il solo principio dell'imparzialità del proprio agire e, dunque, senza ulteriori limitazioni sui concreti criteri da usare.”

Richiamata altresì, la sentenza n. 280 del 12 gennaio 2016 della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, secondo la quale:

“In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la PA stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli articoli 2 della Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7);

RAVVISATA pertanto, la necessità di predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive ed illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente trasparente;

VISTO l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, al comma 7, stabilisce che gli Enti Locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;

VISTO altresì l'art 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 23/12/2014;

RILEVATO che il predetto Regolamento prevede all'art. 1 comma 5, tra le modalità di accesso agli impieghi, l'utilizzo di idonei delle graduatorie di altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;

RITENUTO necessario integrare il predetto regolamento disciplinando specificamente i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della

graduatoria concorsuale da **RAVVISATA** la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alle regolarità tecniche del presente atto, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE sul presente atto non è necessario il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del settore interessato, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di integrare il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 23/12/2014, inserendo, dopo il **Titolo VI- RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MEDIANTE RICORSO AL COLLOCAMENTO**, il seguente:

Titolo VI- bis: Utilizzo graduatorie di altre amministrazioni

Articolo 34 bis – Principi generali

1. *Per ragioni di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa ed in ottica di contenimento dei costi, il Comune può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche.*

2. *L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:*

a) assenza di graduatorie valide nel Comune di Saracena per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;

b) il profilo e la categoria del posto che si intende coprire deve essere corrispondente o riconducibile in quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;

c) stipula di un accordo (anche mediante semplice scambio di lettere), con l'amministrazione titolare della graduatoria. L'accordo può essere successivo all'approvazione della graduatoria.

Articolo 34 ter - Modalità operative

1. *In caso di richiesta precedente l'approvazione della graduatoria, il Comune stipula con l'Ente o gli Enti interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale con indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa.*

2. *In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l'individuazione avviene nel seguente modo:*

a) il Comune pubblica un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità approvate da Enti pubblici in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale corrispondente o riconducibile a quello che si intende ricoprire;

b) i soggetti collocati nelle graduatorie interessati all'assunzione presso il Comune presentano, entro il termine stabilito nel relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano utilmente collocati;

c) scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico il Comune contatta gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all'assunzione presso il Comune, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti ad autorizzare l'utilizzo delle graduatorie;

d) agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è assegnato un termine per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte del Comune di Saracena delle proprie graduatorie.

Articolo 34 quater - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie

1. Nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all'utilizzo da parte del Comune delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando il criterio della territorialità secondo il seguente ordine di priorità:

- a. graduatorie di Comuni con priorità per quella territorialmente più vicina al comune di Saracena;
- b. graduatorie delle Province, con priorità per quelle più vicine al Comune di Saracena;
- c. graduatorie della Regione Calabria;
- d. graduatorie di altri Enti del Comparto Funzioni Locali (CCNQ 13.7.2016) con preferenza per quelli più vicini al Comune di Saracena.

2. Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria più vecchia (criterio cronologico);

3. Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento in ordine di merito dei soggetti utilmente collocati, i quali già in sede di manifestazione di interesse devono dichiarare la propria disponibilità all'assunzione.

- di stabilire che le nuove disposizioni entreranno in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

Successivamente la Giunta con separata votazione unanime

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Renzo RUSSO

f.to dott.ssa Viviana STRATICO'

Il Responsabile Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, attesta che :

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
(n. Reg. Pub. _____)
- E' stata comunicata con lettera, protocollo n. _____, del _____ ai Capigruppo consiliari
(art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000);

- è divenuta esecutiva

- Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione senza richieste di invio al controllo;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

**Il Responsabile Settore Affari Generali
f.to Dott.ssa Esterpaola LICURSI**
